

OK 19519



ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prontuario relativo all'attività venatoria (legge 11 febbraio 1992, n. 157; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33; legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e legge regionale 8 maggio 2001, n. 7)

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 2, legge regionale n. 33/97 Abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi o uccelli particolarmente protetti.	Art. 30, comma 1 Legge n. 157/92, lettera b) - penale.		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia. In caso di recidiva, esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.



Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 2, legge regionale n. 33/97 Abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita.	Art. 30, comma 1 Legge n. 157/92, lettera h) - penale.		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	In caso di recidiva, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia.
Art. 3, comma 1, lettera a), legge regionale n. 33/97 Divieto di uccellazione.	Art. 30, comma 1 Legge n. 157/92, lettera e) - penale.		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 774,00 a € 2.065,00, revoca della licenza e divieto del rilascio per 10 anni. In caso di recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Art. 3, comma 1, lettere b) e c), legge regionale n. 33/97 E' vietato catturare e detenere uccelli, mammiferi nonché prelevare uova e piccoli nati. Divieto di cattura e detenzione di tartarughe, testuggini di mare e isticri.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	
Art. 5, comma 2, legge regionale n. 33/97 E' vietato a chiunque disperdere, distruggere o appropriarsi di anelli rinvenuti su uccelli.	Art. 5, comma 3, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 51,00 Max. € 516,00	€ 102,00		E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione faunistica venatoria competente per territorio. La notizia può essere data anche al distaccamento forestale competente che è tenuto a comunicarla alla stessa ripartizione.
Art. 17, comma 1, legge regionale n. 33/97 Pratica dell'esercizio venatorio in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge.	Art. 31, comma 1, legge n. 157/92 lettera a) - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Sospensione per un anno della licenza di caccia. In caso di recidiva è prevista la sospensione per un periodo di 3 anni.
Art. 17, comma 7, legge regionale n. 33/97 E' vietato esercitare la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione.	Art. 31, comma 1, legge n. 157/92 lettera b) - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 206,00 a € 1.239,00.
Art. 17, commi 7 e 9, legge regionale n. 33/97 Mancata esibizione della licenza, della polizza di assicurazione e del tesserino pur essendone munito.	Art. 32, comma 2, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 25,00 Max. € 154,00	€ 50,00		In caso di esibizione entro 8 gg. dalla contestazione, si applica il minimo della sanzione, cioè € 25,00. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva, la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
Art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/97 E' vietato uccidere e detenere selvaggina in numero superiore a quello consentito. Vedasi calendario venatorio (4° coniglio).	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a mesi sei.
Art. 18, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì) ed il giorno non prescelto.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 lettera f) - penale Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 516,00, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia in caso di recidiva. Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a mesi sei.

RETTIFICATO

G.U. N° 50 DEL 2003

RETTIFICATO

G.U. N° 50
2003



Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 18, commi 6 e 7, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti.	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. In caso di recidiva nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore a mesi sei.
Art. 19, comma 1, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia in periodo di divieto generale.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 lettera a) - penale Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati). <i>RETTIFICATO L. V. 50/2003</i>	Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia, in caso di recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza. Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 929,00 a € 2.582,00 si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.
Art. 19, comma 3, legge regionale n. 33/97 Divieto di caccia di appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. In caso di recidiva nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore a mesi sei.
Art. 20, comma 1, legge regionale n. 33/97 Esercizio venatorio con l'ausilio di cani e trasporto delle armi in difformità al disposto del presente articolo.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00.	€ 308,00		
Art. 20, comma 2, legge n. 157/92 Importazione di fauna selvatica dall'estero senza autorizzazione.	Art. 31 comma 1, legge n. 157/92 lettera l) - amministrativa Min. € 77,00 Max. € 468,00	€ 154,00		La sanzione si applica per ciascun capo. Alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20, comma 2, per altre introduzioni.
Art. 20, comma 3, legge regionale n. 33/97 Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentita la caccia sono vietati il porto, il trasporto e l'uso, sia delle armi da caccia, che delle carabine. Il trasporto deve avvenire con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purché scarica.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		In periodo di chiusura dell'esercizio venatorio per il trasporto delle armi è necessaria l'autorizzazione della Questura. In periodo di caccia aperta, nei giorni di silenzio venatorio, l'arma può essere trasportata senza alcuna autorizzazione purché smontata o scarica e chiusa in apposita custodia.
Art. 21, comma 1, lettera a), legge regionale n. 33/97 Catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00.	€ 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera b), legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio nelle aree rifugio e nelle zone cinofile.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera c), legge regionale n. 33/97 E' vietato sparare a meno di 150 metri in prossimità di "marcati", "pagliari", recinti ed altre aree delimitate, destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame, nonché in prossimità di animali al pascolo, con uso di fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		N.B. - Si può avanzare denuncia ai sensi dell'art. 703 del codice penale.



Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
<p>Art. 21, comma 1, lettera d), legge regionale n. 33/97 E' vietato cacciare sparando da cavallo e da veicoli a trazione animale.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettera e), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati (richiami acustici con o senza l'amplificazione del suono).</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale</p>		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni in caso di recidiva, ammenda fino a € 1.549,00 più la confisca dei richiami.
<p>Art. 21, comma 1, lettera e), legge regionale n. 33/97 e art. 7, legge regionale n. 15/98 Esercizio della caccia con l'ausilio di richiami non autorizzati. Sono consentiti: Allodola, Cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, Storno, Merlo, Passero, Passera mattugia, Pavoncella; Colombaccio tutti inanelati.</p>	<p>Art. 31, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.
<p>Art. 21, comma 1, lettera f), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia con mezzi vietati.</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale</p>		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva e ammenda fino a € 1.549,00.
<p>Art. 21, comma 1, lettera g), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia con modalità vietate. (tiro al volo agonistico su uccelli).</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettera h), legge regionale n. 33/97 E' vietato vendere o detenere per vendere, acquistare parti di o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettera i), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni danneggiati da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente. Esercizio della caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate dalla, legge regionale n. 33/97.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 2, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna per una ampiezza complessiva di 1000 mt., coassiale al valico.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		Nel caso sia situato entro tale fascia un appostamento temporaneo, si applicherà altresì la sanzione prevista dall'art. 33, comma 4, legge regionale n. 33/97 e sanzionata dal medesimo articolo al comma 6. Quindi si applicherà una sanzione che va da € 51,00 a € 309,00 con relativa oblazione di € 102,00.
<p>Art. 21, comma 1, lettera e), legge n. 157/92 Esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 mt. da vie di comunicazioni ferroviarie e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.</p>	<p>Art. 31, comma 1, legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00</p>	€ 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.



Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
<p>Art. 21, comma 1, lettera f), legge n. 157/92 E' vietato sparare da distanza inferiore a 150 mt. con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro - silvo - pastorale.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 Divieto di cacciare a rastrello in più di 3 persone ovvero utilizzare a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		<p>In caso di recidiva da € 258,00 a € 1.549,00. Sospensione da uno a tre anni della licenza di porto di fucile ad uso di caccia.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera i), legge n. 157/92 E' vietato cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera i), legge n. 157/92 - penale</p>		<p>Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).</p>	<p>Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia; revoca della licenza e divieto di rilascio per 10 anni in caso di recidiva. Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 2.065,00.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera l), legge n. 157/92 Cacciare a distanza inferiore a 100 mt. da macchine agricole in funzione.</p>	<p>Art. 31, comma 1, legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00</p>	€ 206,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettere m) e n), legge n. 157/92 Divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve e negli stagni, nelle paludi, specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiacci e su terreni allagati da piene di fiume.</p>	<p>Art. 31, comma 1, lettera e), legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00</p>	€ 206,00		<p>In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera r), legge n. 157/92 E' vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale</p>		<p>Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).</p>	<p>Sospensione da 1 a 3 anni nei casi di recidiva della licenza. Ammenda fino a € 1.549,00. Confisca dei richiami.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera s), legge n. 157/92 E' vietato cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita industria della pesca o della acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, purché delimitati da tabelle.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettera v), legge n. 157/92 E' vietato vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettera z), legge n. 157/92 E' vietato produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		



Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 21, comma 1, lettera cc), legge n. 157/92 Commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera dd), legge n. 157/92 Rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		Eventuale denuncia all'autorità giudiziaria va sporta ai sensi dell'art. 635 del codice penale.
Art. 21, comma 1, lettera ee) e art. 30, 1 comma, lettera l), legge n. 157/92 Commercio (o detenzione a tal fine) di fauna selvatica in violazione della legge sulla caccia.	Art. 30, comma 1, lettera l, legge n. 157/92 - penale			Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 (in caso di mammiferi o uccelli particolarmente protetti, di orsi, stambecchi, camosci d'Abruzzo o mufloni sardi; di esemplari di tipica fauna stanziale alpina, le pene sono raddoppiate). Inoltre è prevista la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzativo per 1 mese; in caso di recidiva per un periodo da 2 a 4 mesi.
Art. 22, comma 5, lettere a) e d), legge regionale n. 33/97 Esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia non autorizzati.	Art. 31, comma 1, legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00 e la sospensione per un anno della licenza di caccia. In caso di ulteriore violazione la sanzione va da € 361,00 a € 2.169,00. Tutte queste sanzioni sono ridotte di 1/3 nei casi di sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato.
Art. 21, lettera a), legge n. 157/92 E' vietata la caccia nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici ed archeologici, nei giardini e nei terreni adibiti ad attività sportive.	Art. 30, legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino a mesi 6 e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00.
Art. 21, comma 1, lettera i), legge n. 157/92 E' vietata la caccia sparando da autoveicoli natanti o da aeromobili.	Art. 30, legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino a mesi 6 e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00.
Art. 21, comma 1, lettera b), legge n. 157/92 E' vietata la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione.	Art. 30, legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 468,00 a € 1.549,00.
Art. 21, comma, lettera d), legge n. 157/92 E' vietato l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato od ove vi sia il divieto dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè delimitati da tabelle.	Art. 31, lettera e), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.
Art. 24, commi 4, 5 e 7, legge regionale n. 33/97 Esercizio venatorio nei fondi chiusi e sui terreni destinati a coltivazioni erbacee e da seme, frutteti specializzati, vigneti, uliveti, carubeti fino alla data del raccolto, coltivazioni floreali, orti, terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto; nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia.	Art. 31, lettera f), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00 e sospensione della licenza di caccia per un anno.
Art. 25, comma 6, legge regionale n. 33/97 E' vietata la caccia non autorizzata nelle aziende faunistiche venatorie.	Art. 31, lettera d), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		Per infrazione successiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00 per una ulteriore infrazione l'importo va da € 361,00 a € 2.169,00.



Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 28, comma 7, legge regionale n. 33/97 Cacciare nei primi 12 mesi di possesso della licenza senza accompagnatore.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		
Art. 30, comma 1, legge regionale n. 33/97 E' vietato cacciare senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionale.	Art. 31, comma 1, lettera c), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		L'infrazione va segnalata all'Intendenza di finanza per l'irrogazione della sanzione finanziaria. In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.
Art. 31, legge regionale n. 33/97 Mancata esibizione del tesserino regionale pur essendone provvisto.	Art. 32, comma 2, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 25,00 Max. € 154,00	€ 50,00		In caso di successiva esibizione entro il termine di gg. 8 dalla data di contestazione ed accertata la sua regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima di € 25,00.
Art. 31, legge regionale n. 33/97 E' vietato esercitare la caccia senza il tesserino regionale.	Art. 32, comma 1, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		
Art. 31, legge regionale n. 33/97 Mancata annotazione dei dati prescritti sul tesserino regionale.	Art. 32, comma 3, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 77,00 Max. € 464,00	€ 154,00		
Art. 31, comma 6, legge regionale n. 33/97 E' vietato detenere più di un tesserino.	Art. 32, comma 4, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Sospensione del tesserino venatorio per un periodo di mesi 2 in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste della legislazione vigente.
Art. 31, comma 1, lettera g), legge n. 157/92 Abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero non superiore a 5.	Art. 31, comma 1, lettera g), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		In caso di recidiva, la sanzione va da € 206,00 a € 1.239,00, con la sospensione della licenza per un anno.
Artt. 2 e 30, lettera h), legge n. 157/92 Abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero superiore a 5.	Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva e ammenda fino a € 1.549,00.
Art. 32, comma 9, legge regionale n. 33/97 Mancata consegna agli uffici competenti del tesserino venatorio relativo all'anno precedente entro i 60 giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria.	Art. 32, comma 9, legge regionale n. 33/97 modificato dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2001 - amministrativa Min. € 25,00 Max. € 154,00	€ 50,00		
Art. 33, comma 3, legge regionale n. 33/97 E' vietato impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 mt. dalle zone di divieto, ad eccezione dei fondi chiusi e senza autorizzazione del conduttore del fondo che ne abbia consentito l'impianto.	Art. 33, comma 6, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 51,00 Max. € 309,00	€ 102,00		
Art. 33, comma 4, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'appostamento entro la fascia assiale di 1.000 mt. ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori. Impiantare appostamenti in zone e periodi non consentiti.	Art. 33, comma 6, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 51,00 Max. € 309,00	€ 102,00		Alla predetta sanzione si somma quella prevista per l'art. 21, comma 2, che va da € 154,00 a € 929,00, oblazione € 309,00 (art. 32, comma 8, della legge regionale n. 33/97).
Art. 38, comma 5, legge regionale n. 33/97 E' vietata la caccia nei centri privati di produzione di selvaggina.	Art. 31, lettera d), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		Se la violazione è commessa nuovamente la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00. In caso di ulteriore recidiva la sanzione va da € 361,00 a € 2.169,00.



Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 39, commi 3 e 4, legge regionale n. 33/97 Lanci abusivi di selvaggina anche a scopo di ripopolamento.	Art. 39, commi 3 e 4, legge regionale n. 33/97-amministrativa Min. € 51,00 Max. € 154,00	€ 102,00		La sanzione massima viene raddoppiata in caso di introduzione di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio.
Art. 41, commi 5 e 6, legge regionale n. 33/97 Addestramento, allenamento e gare di cani in zone e/o periodi non consentiti.	Art. 32, comma 9 bis, legge regionale n. 33/97 come modificato dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2001 - amministrativa Min. € 25,00 Max. € 154,00	€ 50,00		Il/I trasgressore/i è/sono responsabile/i dei danni eventualmente causati dagli animali.
Art. 42, legge regionale n. 33/97 Violazione alle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia.	Art. 30, comma 2, legge n. 157/92 - penale			Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento.
Art. 45, comma 8, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio all'interno delle oasi di protezione e rifugio della fauna.	Art. 30, lettera d), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni; revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00.
Art. 46, comma 3, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio all'interno delle zone di ripopolamento e cattura.	Art. 30, lettera d), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni; revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00.
Art. 50, comma 4, legge regionale n. 33/97 Omesso pagamento concessione regionale da parte dei cacciatori provenienti da altre Regioni.	Art. 31, lettera c), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		

(2003.35.2127)

Handwritten red text: 415419

Handwritten red signature

Red diagonal line





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2003.

Recepimento dell'accordo contrattuale contenente disposizioni in materia di utilizzo delle aspettative e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 47 del 31 ottobre 2003, a pag. 8, tra i firmatari dell'accordo contrattuale del 30 giugno 2003 deve intendersi inclusa l'organizzazione sindacale "FIADEL CISAL".

(2003.46.2843)098

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prontuario relativo all'attività venatoria (legge 11 febbraio 1992, n. 157; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33; legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e legge regionale 8 maggio 2001, n. 7).

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 5 settembre 2003, vanno apportate le seguenti rettifiche:

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 3, comma 1, lettere b) e c), legge regionale n. 33/97 E' vietato catturare e detenere uccelli, mammiferi nonché prelevare uova e piccoli nati. Divieto di cattura e detenzione di tartarughe, testuggini di mare e istrici.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92, lettera l) - penale			Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516 a € 2.065.
Art. 18, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì) ed il giorno non prescelto.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 lettera f) - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 516,00, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia in caso di recidiva. Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a mesi sei.
Art. 19, comma 1, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia in periodo di divieto generale.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 lettera a) - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 929,00 a € 2.582,00.
Art. 18, legge regionale n. 33/97 Violazione alle prescrizioni del calendario venatorio.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00			

(2003.45.2771)020